

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G02776 del 16/03/2020**

**Proposta n. 3910 del 13/03/2020**

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società SEIPA S.r.l. con sede legale in via di Porta Medaglia, 131 00144 Roma (RM), per l'esercizio di un impianto mobile identificato come "VAGLIO ROTANTE DOPPSTADT MODELLO SM 518 PLUS N.1655".

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società SEIPA S.r.l. con sede legale in via di Porta Medaglia, 131 00144 Roma (RM), per l'esercizio di un impianto mobile identificato come "VAGLIO ROTANTE DOPPSTADT MODELLO SM 518 PLUS N.1655".

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

**PREMESSO** che:

- la Società SEIPA S.r.L. (di seguito Società) con sede legale in via di Porta Medaglia, 131 00144 Roma (RM), C.F. 05753661007, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Daniela Montanari, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.70920.09-09-2019, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di sua proprietà, identificato come “VAGLIO ROTANTE DOPPSTADT MODELLO SM 518 PLUS N.1655”, costituito dai seguenti elementi costruttivi:
  - o tramoggia di alimentazione con griglia, pesa VEI su nastro posteriore e tamburo di vagliatura a foro quadro da 30 mm montato, telecomando, carica batterie, libro uso e manutenzione impianto, libretto assistenza, catalogo ricambi, identificazione “CE” e completo di tutte le sue parti funzionali;
- alla richiesta è stata allegata una Relazione Tecnica a firma dell’ing. Fabio Ermolli, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma al n. A-32517, nella quale sono state descritte le modalità di funzionamento dell’impianto mobile da utilizzare per campagne di attività di Recupero di rifiuti solidi con vagliatura come previsto nell’allegato C, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per operazioni di recupero di tipo R3 e R5 per i CER di cui ad un elenco incluso nella Relazione, per le seguenti potenzialità:
  - o capacità massima giornaliera: 200 ton/giorno pari a 25 Ton/h per un’attività giornaliera di 8 ore;
  - o capacità annuale: 60.000 ton/anno, per un impiego annuo massimo di 300 giorni;
- nella Relazione Tecnica di cui al capoverso precedente è stato specificato che:
  - o l’impianto è da utilizzare in aree esterne per campagne mobili di recupero rifiuti, sia in configurazione autonoma a sé stante, sia eventualmente in unione funzionale con altri impianti mobili di proprietà del Gruppo Seipa già autorizzati ai sensi dell’Art. 208 del D.lgs 152/2006, in configurazione singola o integrato con nastro trasportatore e altro vaglio, al fine di configurare anche una più ampia e flessibile capacità di trattamento in relazione alle caratteristiche fisiche dei rifiuti da recuperare;
  - o nel caso di non utilizzo, l’impianto è ricoverato presso il sito operativo della Società Ardeatina Discarica Srl, via Ardeatina 838, 00178 Roma;

**PRESO ATTO** che con nota n. U.770690.30-09-2019 la Regione ha inviato la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società, a tutti gli Enti e Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza;

**RILEVATO** che alla nota regionale di cui al punto precedente, ha dato riscontro solamente ARPA Lazio con nota prot. n. Uscita del 0063496 del 10/10/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0807924.10-10-2019, nella quale sono stati espressi una serie di rilievi, richieste di chiarimenti e raccomandazioni, in merito alle problematiche che si possono sintetizzare come segue:

- indicazione delle modalità di deposito/stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei dettagli riguardanti il materiale recuperato ed i rifiuti originati dal processo di recupero, garantendo comunque il

mantenimento della separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse, sia prima che dopo il trattamento dei rifiuti;

- per ciascuna tipologia di codice CER che si intende accettare in ingresso all'impianto, indicazione della potenzialità giornaliera ed annuale, con individuazione dei materiali ottenuti dalle attività di trattamento precisando se i medesimi siano costituiti da rifiuti o da materie prime secondarie, con riferimento a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998, evidenziando le successive modalità di gestione adottate in relazione alle normative ambientali applicabili;
- descrizione della procedura di caratterizzazione analitica da effettuarsi a carico del gestore ai fini dell'accettazione dei rifiuti non pericolosi, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 8 comma 5 del D.M. 05/02/1998 circa la verifica di conformità dei rifiuti conferiti in impianto; tale caratterizzazione dovrà essere svolta in conformità al Regolamento UE 1357/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- descrizione in maniera specifica delle attività a carico del gestore dell'impianto mobile relative al campionamento e analisi, al test di cessione e alla verifica delle caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto anche di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998, nei casi ivi previsti, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate ed in base alla normativa tecnica di settore per l'utilizzo degli aggregati riciclati; è stato specificato che tali informazioni riguarderanno non solo il ciclo di recupero dei rifiuti inerti, ma ogni tipologia di rifiuti oggetto di trattamento presso l'impianto mobile, eventualmente suddividendo i codici per macro-categorie in relazione alle operazioni di recupero ai sensi del Suballegato I, Allegato I al D.M. 05/02/1998;
- ulteriori indicazioni sui aspetti pertinenti la fase di installazione del cantiere, ponendo particolare attenzione alla fornitura di acqua per la bagnatura dei cumuli di rifiuti da lavorare e lavorati, nonché delle materie prime seconde scaturenti dal ciclo di recupero, tenendo conto che l'acqua nebulizzata dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri, in modo che l'impianto non produca alcun effluente liquido. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti il Gestore dovrà provvedere ad allestire idonei sistemi di contenimento, e a smaltire a norma di legge gli eventuali effluenti;
- in fase di comunicazione per lo svolgimento di ciascuna campagna d'attività, riportare in relazione tecnica descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili, oltre che una descrizione delle fasi di dismissione del cantiere contenente, fornendo indicazioni su Procedure per l'avvio della materia prima seconda ottenuta alla commercializzazione o al trasferimento in idonea struttura di deposito, Procedure per l'avvio dei rifiuti metallici, plastici e non recuperabili ad idonei impianti di recupero/smaltimento;

**PRESO ATTO** che in risposta a quanto richiesto da ARPA Lazio nella citata nota n. U.0063496 del 10/10/2019, la Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I0145974.19-02-2020, ha fornito una Relazione Tecnica a firma del suddetto ing. Fabio Ermolli, nella quale sono state fornite le precisazioni richieste, sinteticamente articolate come segue:

1. in merito alle modalità generali di deposito/stoccaggio dei rifiuti in ingresso e del materiale recuperato, o dei rifiuti originati dal processo di recupero previste, nel rinviare i dettagli operativi "in funzione dei casi specifici per le campagne di attività post autorizzazione che saranno oggetto di specifica autorizzazione, come da norma", oltre all'indicazione delle Norme a cui fare riferimento (D.M. 5.2.1998, Circolare Ministero Ambiente n. 1121 del 21.01.2019, D.G.R. n. 34 del 26.01.2012), in più punti sono stati indicati nel dettaglio gli aspetti di maggior rilievo cui attenersi in fase di campagna di attività;
2. in merito alle potenzialità giornaliera ed annuale è stato precisato che "si prevede comunque di operare per campagne distinte di recupero rifiuti lavorando uno solo per volta, rispettando le quantità giornaliere

e annuali già indicate, che verranno rispettate e documentate anche nel caso di più campagne distinte con vari codici CER tra quelli da autorizzare, tramite le registrazioni puntuali delle lavorazioni;

3. in merito alle caratteristiche dei materiali ottenuti dalle attività di trattamento, è stato confermato che le attività di recupero saranno eseguite nel rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, di cui sono stati indicati i singoli punti di riferimento nell'Elenco dei CER allegato, ai quali si rimanda interamente per le specifiche caratteristiche delle Materie Prime che saranno prodotte (Allegato 1 Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSE - Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti);;
4. nell'istanza di autorizzazione di ogni specifica campagna di recupero, sarà indicata la scheda di caratterizzazione e di classificazione dei rifiuti oggetto di trattamento, sulla base delle rispettive peculiari caratteristiche; in merito alle modalità di campionamento dei rifiuti in ingresso, nel precisare che verranno effettuate verifiche di conformità sui rifiuti ammissibili in impianto sulla base dei dati o delle informazioni desunte dal Produttore in fase di caratterizzazione, sono state indicate nel dettaglio le procedure che verranno intraprese per individuare una o più eventuali determinazioni analitiche impiegate nella caratterizzazione di base medesima, con la medesima frequenza di quest'ultima;
5. in merito ai criteri per valutare i rifiuti non pericolosi con codice a specchio in ingresso all'impianto mobile di recupero, è stata indicato che verrà utilizzata una specifica procedura, basata sui criteri di verifica e valutazione della classificazione eseguita dal Produttore come confermati con la sentenza 47288/2019 della Corte di Cassazione che ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 28.03.2019 da C-487/17 a 489/17);
6. in merito alla verifica delle caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero, per ciascun CER trattato con l'impianto mobile di recupero, è stato specificato che le caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero saranno conformi a quelle stabilite dalle specifiche voci richiamate nella terza colonna dell'Elenco dei CER da trattare, come sopra richiamato. In generale, è stato specificato che per la verifica delle MPS-prodotti si procederà alla esecuzione di analisi chimiche e merceologiche per la loro certificazione, previo idoneo campionamento; mentre per gli inerti si verificheranno i requisiti come aggregato Misto Riciclato di Qualità, per le altre tipologie di rifiuti recuperati si farà riferimento alle specifiche norme richiamate dalle voci dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 5.2.98;
7. in merito alle operazioni di montaggio e smontaggio del cantiere, è stata evidenziato che per attività da svolgere in aree non già predisposte, l'installazione dell'impianto mobile dovrà prevedere la realizzazione preventiva di specifici interventi nel sito dove andrà operare la macchina, procedendo, ove necessario, alla preparazione delle aree di lavoro con la preparazione della parte superficiale, eventuale livellamento mediante pala cingolata, al fine di livellare le asperità e le irregolarità della superficie del suolo;
8. nell'evidenziare che la descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate sarà espressamente riportata nella comunicazione per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili, è stato precisato che contestualmente saranno inoltre dettagliate le modalità di dismissione del cantiere sito-specifico, con l'avvio delle MPS ottenute verso la commercializzazione o verso idonee strutture di deposito, così come le procedure per l'invio a recupero di eventuali rifiuti di processo recuperabili (quali ferro, plastiche, ecc) ovvero rifiuti non recuperabili, verso impianti di recupero/smaltimento, attività con dettaglio attualmente non prevedibile; infine, sono state descritte nel dettaglio le lavorazioni necessarie per un cantiere tipo;

**TENUTO CONTO** di quanto espresso ai capoversi precedenti, dall'esame della documentazione tecnica complessivamente pervenuta, si può ritenere che la documentazione trasmessa dalla Società abbia descritto il funzionamento dell'impianto, in tutte le sue componenti, con rappresentazioni grafiche dello stesso, oltre che le modalità di gestione dei rifiuti e le misure che verranno adattate a salvaguardia delle matrici ambientali;

**CONSIDERATO** che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato, per quanto sopra illustrato, si ritiene che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- le MPS prodotte prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, dovranno essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle norme tecniche (conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205); sulle MPS inoltre, a cura del gestore dell'impianto mobile dovranno essere effettuate test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98;
- al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte dovranno essere inviate agli acquirenti finali. Le MPS certificate possono essere commercializzate come prodotti per l'edilizia e potranno essere quindi vendute ad imprese edili per l'utilizzo in cantieri;
- nei periodi di inattività l'impianto mobile dovrà essere riportato nel sito di ricovero presso l'unità locale della Società;
- nelle Relazioni Tecniche descrittive delle campagne d'attività da svolgere, tra l'altro, dovrà essere specificato quanto segue:
  - o richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità giornaliera riconducibile a quanto previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";
  - o indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014;
  - o in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto;
  - o dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili. In ogni caso dovrà prevedersi che in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, datato 09.09.2019, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RILEVATO** che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

**EVIDENZIATA** la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

**RITENUTO** di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

**ATTESO** che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il cui elenco è stato riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione su cingoli, identificato come "VAGLIO ROTANTE DOPPSTADT MODELLO SM 518 PLUS N.1655", di proprietà della Società SEIPA S.r.l., con sede legale in via di Porta Medaglia, 131, 00144 Roma (RM), legalmente rappresentata dal Sig.ra Daniela Montanari;
- di autorizzare la Società SEIPA S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, così come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti rispettive potenzialità:
  - o capacità massima giornaliera: 200 ton/giorno pari a 25 Ton/h per un'attività giornaliera di 8 ore;
  - o capacità annuale: 60.000 ton/anno, per un impiego annuo massimo di 300 giorni;
- 
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
  - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
  - o oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  - o la presente autorizzazione non esonera la Società SEIPA S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
  - o l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti), sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

---

(ing. Flaminia Tosini)